



**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA
DI PRODOTTI AGRICOLI**

Sommario

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento	pag. 3
Art. 2 – Area di mercato	pag. 3
Art. 3 – Gestione del mercato	pag. 3
Art. 4 – Disciplinare di mercato	pag. 3
Art. 5 – Comitato di gestione del mercato	pag. 3

TITOLO II

Istituzione e svolgimento del mercato

Art. 6 – Istituzione del mercato	pag. 4
Art. 7 – Soggetto gestore	pag. 4
Art. 8 – Durata della convenzione e rilascio della concessione, recesso e subentro	pag. 4
Art. 9 – Obblighi del gestore	pag. 4
Art. 10 – Soggetti ammessi alla vendita diretta nel mercato	pag. 5
Art. 11 – Prodotti agricoli posti in vendita	pag. 6
Art. 12 – Presentazione della domanda di partecipazione ed assegnazione spazi di vendita	pag. 6
Art. 13 – Attività collaterali	pag. 7
Art. 14 – Prezzi e provenienza dei prodotti posti in vendita	pag. 8
Art. 15 – Orari di vendita e di accesso al mercato	pag. 8
Art. 16 – Requisiti igienico sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto	pag. 8
Art. 17 – Circolazione dei veicoli all'interno del mercato	pag. 8
Art. 18 – Sistemazione delle attrezzature di vendita e degli automezzi	pag. 8
Art. 19 – Modalità di utilizzo dello spazio assegnato e modalità di vendita dei prodotti	pag. 8
Art. 20 – Attività di vigilanza	pag. 9
Art. 21 – Sospensione ed interruzione volontaria dalla partecipazione al mercato	pag. 9
Art. 22 – Sospensione dall'accesso al mercato	pag. 9
Art. 23 – Esclusione dall'accesso al mercato	pag. 9
Art. 24 – Sanzioni	pag. 9
Art. 25 – Revoca della convenzione	pag. 10
Art. 26 – Validità del regolamento	pag. 10
Art. 27 – Disposizioni transitorie e finali	pag. 10

Allegato A

Criteria per la formazione delle graduatorie per la partecipazione al mercato	pag. 11
---	---------

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del mercato riservato alla vendita diretta (di seguito indicato come "mercato") da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dall'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal Decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dal presente Regolamento, nonché dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.
3. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del Decreto Legislativo n. 228/2001.

Art. 2 - Area di mercato

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione, individua l'ubicazione e l'area di svolgimento del mercato, nonché il numero di spazi di vendita assegnabili.
2. La Giunta comunale può altresì provvedere, con propria deliberazione, alla variazione dell'area di mercato, anche in via temporanea, per consentire lo svolgimento di manifestazioni o altre iniziative, oltre che per esigenze di interesse pubblico.

Art. 3 - Gestione del mercato

1. Il mercato è affidato in gestione dal Comune ad uno dei soggetti previsti dall'art. 1, comma 2, del D.M. 20.11.2007 (imprenditori agricoli singoli, associati, associazioni di produttori e associazioni di categoria).

Art. 4 - Disciplinare di mercato

1. L'attività di vendita e la partecipazione al mercato sono regolate da un disciplinare approvato con deliberazione della Giunta comunale.
2. Il soggetto gestore autorizzato dal Comune, nonché gli imprenditori agricoli ammessi alla partecipazione al mercato, sono tenuti al rispetto di quanto stabilito nel disciplinare stesso.

Art. 5 - Comitato di gestione del mercato

1. Le funzioni di indirizzo delle attività svolte nell'ambito del mercato sono demandate ad un Comitato di gestione, nominato dal Sindaco e così composto:
 - due rappresentanti del Comune, di cui uno nella persona dell'Assessore competente per materia o un suo delegato;
 - due rappresentanti della Consulta agricola comunale;
 - un rappresentante del soggetto gestore che gestisce il mercato.

Alle riunioni del Comitato di gestione partecipa inoltre, con funzioni di segretario verbalizzante, il Dirigente del Settore comunale competente o un suo delegato.

2. Le funzioni di indirizzo riguardano in modo particolare:
 - a. le modalità organizzative e gestionali del mercato;
 - b. l'organizzazione di iniziative promozionali e collaterali;
 - c. la tutela dell'immagine del mercato;
 - d. le relazioni con il soggetto gestore del mercato.
3. Il Comitato di gestione è convocato dal Sindaco o da un Assessore delegato dallo stesso; si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e ogniqualevolta lo richiada uno dei componenti per urgenti e motivate esigenze.
4. I rappresentanti del Comitato di gestione restano in carica tre anni e si rinnovano automaticamente di anno in anno se non vengono revocati almeno 2 mesi prima della loro scadenza naturale.

TITOLO II

Gestione e svolgimento del mercato

Art. 6 - Gestione del mercato

1. Il mercato è affidato in gestione, mediante apposita convenzione, ad un soggetto gestore individuato secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 7 - Soggetto gestore

1. La selezione del soggetto gestore (di seguito denominato "gestore") avverrà attraverso bando pubblico, secondo criteri di professionalità e di esperienza nella commercializzazione di prodotti agricoli e nell'organizzazione di mercati e fiere nel settore agricolo, ma anche sulla base del progetto globale di mercato, valutato secondo gli elementi prioritari che seguono:
 - a. l'indicazione della gamma e della qualità dei prodotti agricoli posti in vendita, con particolare attenzione per i prodotti provenienti da attività di agricoltura biologica, lotta integrata, marchi di qualità DOP, IGP, ma anche i DOC e DOP per quanto riguarda i vini, oltre al biologico e ai marchi aziendali di prodotto e di processo. Verranno considerati con particolare attenzione i progetti che promuovono prodotti agricoli d'eccellenza locale, nonché la ricerca della più ampia diversificazione della gamma merceologica, la tutela della biodiversità, la promozione dell'agricoltura sociale, la stagionalità;
 - b. il numero e i requisiti di tutte le aziende dei produttori agricoli coinvolte;
 - c. le modalità di controllo e di rilevazione delle presenze;
 - d. l'elaborato in cui saranno indicate le soluzioni attraverso le quali il soggetto intende organizzare il mercato, nel rispetto del relativo disciplinare e secondo il criterio del minor impatto possibile delle strutture rispetto al contesto territoriale in cui saranno collocate.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare ulteriori requisiti che il progetto dovrà contenere.
3. L'affidamento e le modalità di gestione del mercato saranno regolati da apposita convenzione.
4. Sulla base dei predetti criteri, il Dirigente del Settore comunale competente attiverà la procedura pubblica per l'individuazione del gestore, redigerà la graduatoria e, al termine dell'iter istruttorio, determinerà il soggetto gestore, cui, previa sottoscrizione di apposita convenzione, sarà affidata la concessione della relativa area mercatale.

Art. 8 - Durata della convenzione e rilascio della concessione, recesso e subentro

1. Sulla base della convenzione di cui al precedente art. 7 del presente regolamento, verrà rilasciata un'unica concessione, della durata di anni 3 (tre), al gestore del mercato; quest'ultimo assegnerà i singoli spazi di vendita secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. È facoltà del Dirigente del Settore comunale competente, dopo aver acquisito le determinazioni in merito della Giunta comunale, sentito il Comitato di gestione, disporre la proroga sino ad un massimo di tre anni, previa formale richiesta del gestore, da presentare non oltre il novantesimo giorno antecedente la scadenza della concessione.
2. Il soggetto assegnatario nonché concessionario può recedere dalla convenzione stipulata, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, senza diritto ad alcun rimborso o pretesa di indennizzo.
3. Non è prevista la possibilità di subentrare nella gestione del mercato.

Art. 9 - Obblighi del gestore

1. Il gestore agisce nei confronti dell'Amministrazione Comunale in nome e per conto degli operatori partecipanti al mercato, che ad esso conferiscono specifici ed adeguati poteri di rappresentanza; inoltre sostiene tutti gli oneri finanziari ed amministrativi connessi alla disponibilità dell'area sulla quale si svolge il mercato.

2. Il gestore, quale soggetto responsabile dell'area mercatale, ha l'obbligo di:
 - a. garantire l'organizzazione e il funzionamento del mercato (ad esempio: occupazione costante del posteggio, allestimento e gestione delle strutture di vendita, vendita prevalente di prodotti agricoli di stagione, esposizione chiara dei prezzi di vendita), acquisendo tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dello stesso, prevedendo anche attività di comunicazione, promozione e valorizzazione;
 - b. porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;
 - c. predisporre ed aggiornare la planimetria e la graduatoria delle aziende partecipanti, curandone tutti i connessi adempimenti;
 - d. gestire il rapporto con gli operatori;
 - e. controllare la qualità dei prodotti posti in vendita dai singoli operatori;
 - f. ripristinare gli eventuali danni alle aree di mercato;
 - g. evitare scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - h. definire gli eventuali costi dei servizi offerti alle imprese partecipanti alle attività del mercato;
 - i. segnalare alla Polizia Locale e/o agli altri organi di controllo eventuali comportamenti scorretti o comportanti violazioni del regolamento e/o del disciplinare di mercato da parte degli operatori;
 - j. vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione;
 - k. controllare il rispetto dei requisiti di rintracciabilità ed igienico sanitari anche mediante utilizzo di apposita *check-list*, almeno una volta all'anno;
 - l. segnalare al Settore comunale competente ogni fatto che possa essere oggetto di valutazione per il buon andamento del mercato;
 - m. organizzare annualmente iniziative collaterali di carattere culturale, didattico, dimostrativo e di promozione legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento;
 - n. garantire agli operatori, per tutta la durata della convenzione, la medesima quota di partecipazione, dovuta per i servizi relativi all'organizzazione ed al funzionamento del mercato (fatti salvi incrementi connessi ad eventuali e comprovati aumenti di ENEL, tributi, ecc. e fatte salve spese ulteriori come ad es. per pubblicità, iniziative di carattere promozionale, comunicazioni varie ecc.). L'importo della suddetta quota di partecipazione dovrà essere formalmente comunicato al Settore comunale competente, prima dell'inizio dell'attività. Anche in caso di eventuali aumenti della quota di partecipazione dovrà esserne data preventiva comunicazione al Settore comunale competente, dando conto delle motivazioni che rendono necessario tale aumento.
3. Il gestore si impegna a fornire agli uffici comunali e agli organi preposti alla vigilanza ogni informazione o documentazione che sarà da questi ultimi ritenuta necessaria allo svolgimento dell'ordinaria attività di controllo.
4. Il gestore dovrà dare garanzia di capacità tecnica ed operativa, nonché di rispetto delle norme del presente regolamento e di puntuale applicazione di quest'ultimo a tutte le imprese agricole che presenteranno domanda di ammissione al mercato e che allo stesso saranno ammesse, indipendentemente dalla loro appartenenza ad Organizzazioni od Associazioni del settore agricolo.
5. Il Comune resta sollevato da qualsiasi danno che il soggetto gestore, o i singoli operatori, possano arrecare al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. Il soggetto gestore è tenuto a fornire le indicazioni su chi ha provocato eventuali danni; in caso contrario, ne risponde in proprio.

Art. 10 - Soggetti ammessi alla vendita diretta nel mercato

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006 n. 296, la cui azienda abbia sede e/o svolga la propria

attività nella provincia di Mantova o nella confinante provincia di Brescia.

2. L'attività di vendita all'interno del mercato può essere esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti o dal personale dipendente di ciascuna impresa, tutti in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali.

Art. 11 - Prodotti agricoli posti in vendita

1. Nel mercato è consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli esclusivamente ottenuti nell'ambito territoriale previsto per il mercato, nel rispetto del limite del 30 %, nonché di prodotti della pesca, dell'orticoltura e molluschicoltura. I prodotti devono provenire dalla propria azienda od allevamento in modo esclusivo o, comunque, in misura non inferiore al 70% della totalità delle produzioni poste in vendita sul proprio banco.
2. Nei mesi invernali, caratterizzati da minor produzione, è consentito integrare la vendita con prodotti provenienti dalla lavorazione o trasformazione dei prodotti di propria produzione e con prodotti del settore non alimentare tipici dell'artigianato locale ed attinenti alla lavorazione della terra ed alle tradizioni contadine del luogo (attrezzi e strumenti) o alla pesca, ovvero provenienti da lavorazione di materiali di risulta, comunque legati alle tradizioni locali (giocattoli, oggettistica con prodotti agricoli di riutilizzo e simili).
3. Sono ammessi alla vendita esclusivamente i prodotti agricoli conformi a quanto previsto nel disciplinare del mercato, alla vigente disciplina in materia di igiene degli alimenti ed etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
4. Qualora la trasformazione del prodotto posto in vendita non avvenga in azienda, dovrà essere prodotta documentazione comprovante l'avvenuta trasformazione da parte di ditta autorizzata (per es. contratto, fatturazioni, ecc.);
5. I prodotti posti in vendita devono essere non geneticamente modificati e, nel caso di animali, essere stati alimentati con mangimi non OGM, come da regolamentazione comunitaria e nazionale vigente, esclusivamente di origine vegetale e non sottoposti a trattamenti ormonali. Per i prodotti derivati da animali, tuttavia, dovrà essere certificata un'alimentazione degli animali medesimi con mangimi non OGM espressamente entro due anni dall'approvazione di questo regolamento.

Art. 12 - Presentazione della domanda di partecipazione ed assegnazione degli spazi per la vendita

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato dovranno presentare regolare domanda all'Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione delle Stiviere, che, effettuata la protocollazione, provvederà senza indugio ad inoltrarla al soggetto gestore. La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale del presente regolamento e del disciplinare di mercato.
2. Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione, formulata sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente le seguenti informazioni:
 - a. generalità del richiedente e dichiarazione inerente il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti morali previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.lgs. n. 228/2001;
 - b. estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 580/1993 come produttore agricolo;
 - c. anagrafica completa dell'azienda richiedente;
 - d. descrizione delle attività aziendali con l'indicazione delle coltivazioni e/o della tipologia di allevamento e delle quantità prodotte;
 - e. dichiarazione di capacità produttiva;
 - f. stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità, distinguendo tra quelli di propria o altrui produzione e/o trasformazione;
 - g. periodi dell'anno in cui l'azienda è disponibile a partecipare al mercato (nel caso in cui non intenda partecipare per tutto l'anno);

- h. eventuali esperienze precedenti, documentabili, di partecipazione a rassegne collettive di vendita diretta dei propri prodotti nell'ultimo anno;
 - i. eventuale riconoscimento, in capo all'azienda agricola, della qualifica di fattoria sociale ai sensi della D.G.R. 10/04/2015 n. X/3387 *Approvazione delle linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale».*
3. Le domande dovranno altresì essere corredate da copia dei seguenti documenti:
 - fascicolo aziendale Siarl;
 - attestazione status IAP cooperative e visura camerale a conferma;
 - SCIA/ DIAP o precedenti autorizzazioni sanitarie possedute;
 - eventuali attestati di partecipazione a corsi di formazione sulla vendita diretta;
 - eventuali certificazioni di qualità conseguite dall'azienda o dai prodotti posti in vendita;
 - polizza assicurativa di responsabilità civile e/o di responsabilità prodotti;
 - documento d'identità in corso di validità del richiedente.
 4. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno.
 5. Qualora le domande siano superiori agli spazi per la vendita disponibili, l'ammissione degli operatori avverrà in base alle risultanze di un'apposita graduatoria, secondo una valutazione delle caratteristiche delle singole aziende, in base ai criteri descritti all'Allegato A) del presente regolamento.
 6. La graduatoria sarà stilata entro il 30 novembre ed avrà validità per l'intero anno successivo. Le aziende riceveranno comunicazione scritta di conferma dell'accoglimento della domanda di partecipazione.
 7. Gli spazi di vendita eventualmente ancora disponibili dopo l'esaurimento della graduatoria potranno essere assegnati agli operatori già ammessi a partecipare, nel rispetto della graduatoria stessa. Saranno possibili assegnazioni di spazi per la vendita a rotazione.
 8. Le imprese inserite nella graduatoria devono comunicare entro 30 giorni ogni modifica apportata rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.
 9. Una volta effettuata l'assegnazione e prima dell'avvio dei mercati e ad ogni variazione, il gestore è tenuto a comunicare al Settore comunale competente l'elenco degli operatori assegnatari, allegando le comunicazioni ex art. 4 del D.lgs. 228/2001.
 10. La partecipazione al mercato dovrà avvenire nel rispetto, da parte delle aziende, delle normative vigenti in materia fiscale, previdenziale, sanitaria ed amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori previste dal D.lgs. n. 24/2002, dalla legge n. 441/1981 e degli obblighi previsti dai Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 e successive modificazioni.

Art. 13 - Attività collaterali

1. All'interno del mercato dovranno essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento. In tali occasioni sarà possibile la partecipazione, limitata alla sola esposizione, anche di operatori artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.
2. Potranno essere realizzate anche sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
3. Vengono considerate positivamente azioni valorizzanti quali:
 - a. la predisposizione di schede o pannelli di presentazione dell'azienda e dei prodotti, con indicazione dei periodi di reperibilità e dei relativi prezzi;
 - b. la messa a disposizione dei clienti di materiale promozionale delle varie iniziative e manifestazioni del territorio;
 - c. l'adesione ad iniziative finalizzate all'accoglienza e all'aggregazione dei clienti, l'organizzazione di visite aziendali e di incontri con le scuole;
 - d. l'organizzazione di degustazioni di prodotti e abbinamenti culinari tipici della zona.
4. Il produttore potrà proporre al cliente una borsa per la spesa in vimini, tessuto o altro materiale con il logo dell'azienda e del mercato.
5. In caso di disponibilità di spazi e ferma restando la priorità per le aziende agricole, potranno partecipare

al mercato, come espositori, anche soggetti riconducibili al territorio provinciale e caratterizzati da particolari esperienze di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici (presidi Slow Food, produzioni D.O.P. e I.G.P., associazioni, ecc.), alle medesime condizioni prescritte per tutti gli altri partecipanti.

6. È consentita la partecipazione al mercato da parte di cooperative, comunità, enti, organizzazioni di volontariato, regolarmente riconosciuti dal Ministero competente, operanti anche al di fuori dell'ambito provinciale, al fine di favorire la vendita dei prodotti, naturali o trasformati, derivanti dalla coltivazione dei terreni confiscati o sequestrati ai sensi della Legge 109/96 con il limite massimo di tre partecipazioni all'anno.

Art. 14 - Prezzi e provenienza dei prodotti posti in vendita

1. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile:
 - a. il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello (o con altre modalità idonee allo scopo);
 - b. l'indicazione della varietà e della provenienza (dall'azienda diretta o da altra azienda).

Art. 15 - Orari di vendita e di accesso al mercato

1. L'orario di vendita, nonché i limiti di orario di accesso all'area per l'allestimento degli spazi di vendita, i limiti di orario di sgombero dell'area e l'accesso al mercato sono stabiliti dal disciplinare del mercato.

Art. 16 - Requisiti igienico-sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto al mercato

1. Il mercato deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie di cui ai regolamenti 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili, del vigente regolamento comunale di igiene.
2. Le strutture mobili debbono essere situate, progettate e costruite, nonché mantenute pulite e sottoposte a regolare manutenzione, in modo tale da evitare rischi di contaminazione, in particolare da parte di animali, e di intrusione di animali infestanti.
3. Le persone addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 17 - Circolazione dei veicoli all'interno del mercato

1. L'assegnazione degli spazi di vendita deve essere effettuata compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

Art. 18 - Sistemazione delle attrezzature di vendita e degli automezzi

1. Gli automarket, i banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte dovranno essere collocate esclusivamente nello spazio appositamente assegnato.
2. Gli operatori dovranno agevolare il transito, nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario stabilito.
3. Gli automezzi degli espositori dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area di esposizione dopo lo scarico delle merci, fatto salvo il caso di utilizzo di mezzi attrezzati debitamente autorizzati.

Art. 19 - Modalità di utilizzo dello spazio assegnato e modalità di vendita dei prodotti

1. Ciascun operatore partecipante, nell'utilizzo dello spazio di vendita, è responsabile di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
2. L'occupante lo spazio di vendita assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
3. Ogni operatore partecipante ha inoltre l'obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile, con l'indicazione del logo del mercato, della denominazione dell'azienda agricola e della località da cui proviene, recante l'identificazione dell'azienda agricola. Per esigenze di arredo ed uniformità dell'immagine, ogni operatore sarà tenuto ad utilizzare le strutture e i colori concordati ed il materiale promozionale (borse, cappellini, grembiuli, tovaglie, ecc.) stabilito dal gestore.

4. È consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita, a condizione che il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe.
5. Ciascun operatore partecipante è tenuto all'osservanza del disciplinare di mercato.

Art. 20 - Attività di vigilanza

1. La Polizia Locale e gli altri organismi a ciò preposti vigilano sul regolare svolgimento del mercato, sul rispetto del presente Regolamento, del disciplinare del mercato e delle altre norme vigenti in materia.
2. La vigilanza igienico-sanitaria è di competenza dell'ATS Val Padana o degli altri organi a ciò preposti.

Art. 21 - Sospensione ed interruzione volontaria dalla partecipazione al mercato

1. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato con continuità e senza interruzioni non adeguatamente motivate.
2. È possibile sospendere volontariamente la partecipazione al mercato solamente nei seguenti casi:
 - a. decesso del titolare dell'azienda o gravi impedimenti familiari debitamente documentati;
 - b. cessazione dell'attività agricola;
 - c. cessazione o insufficienza stagionale della produzione agricola;
 - d. motivi di salute o altre cause debitamente motivate.
3. La sospensione dell'attività va comunicata al gestore, con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo eventi imprevedibili.
4. L'operatore che intende cessare definitivamente la partecipazione al mercato dovrà comunicarlo al gestore, con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 22 - Sospensione dall'accesso al mercato

1. All'azienda che non ottemperi a quanto previsto dal disciplinare o dal presente regolamento il Settore comunale competente, su segnalazione del gestore, assegna un termine, non inferiore a dieci giorni, per provvedere a conformare l'attività.
2. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il Settore comunale competente, su segnalazione del gestore, dispone la sospensione dell'impresa dalla partecipazione al mercato, fino a che la stessa non dimostri di essersi regolarizzata, comunque entro sei mesi. In tal caso l'impresa potrà richiedere l'annullamento di tale provvedimento e la conseguente riammissione al mercato, previa dimostrazione di avere rimosso le cause che hanno portato alla sospensione dalla partecipazione, comunque nel termine di sei mesi sopra indicato.

Art. 23 - Esclusione dall'accesso al mercato

1. Il Settore comunale competente, su segnalazione del gestore, sentito il Comitato di cui all'art. 5 del presente regolamento, dispone l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato mediante comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:
 - a. perdita dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato;
 - b. mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'ATS Val Padana o dagli altri organi a ciò preposti entro i termini stabiliti;
 - c. danneggiamento della struttura adibita a spazio di vendita per fatti imputabili al concessionario;
 - d. utilizzo della struttura adibita a spazio di vendita per fini diversi da quelli consentiti;
 - e. assenza reiterata dal mercato - per più di 5 (cinque) settimane, anche non consecutive, nell'arco dell'anno solare - senza giustificato motivo;
 - f. vendita di prodotti diversi da quelli dichiarati in domanda o indicati sul cartellino di provenienza.

Art. 24 - Sanzioni

1. La violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisce reato o non è punita ai sensi di altre leggi o regolamenti, è perseguita mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000, il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689, potrà essere diversamente determinato con

provvedimento della Giunta Comunale.

2. Nel procedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dovrà essere obbligatoriamente acquisito il parere del Comitato di gestione del mercato di cui all'art. 5 del presente regolamento.
3. Dette sanzioni saranno oggetto di adeguamenti nel corso degli anni in base ad eventuali nuove disposizioni regolamentari e di legge sopravvenute.
4. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative. Ai sensi dell'art 3 comma 3 del D.M. 20/11/2007, l'accertamento da parte del Comune di più violazioni agli obblighi del presente regolamento o del disciplinare di mercato, commesse dal soggetto autorizzato, anche in tempi diversi, nell'arco dello stesso anno solare, può comportare la revoca dell'autorizzazione.
5. La revoca dell'autorizzazione al soggetto autorizzato è preceduta da una diffida con contestazione delle violazioni riscontrate e, quando possibile, dall'assegnazione di un termine per ottemperare. Nel caso in cui il soggetto autorizzato non ottemperi a quanto prescritto nella diffida nel termine stabilito, il Dirigente del Settore comunale competente procede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 25 - Revoca della convenzione

1. Il Dirigente del Settore comunale competente, sentito il Comitato di cui all'art. 5 del presente regolamento, ha facoltà di revocare in ogni momento la convenzione per l'affidamento in concessione dell'area mercatale in tutti i casi di inadempienza del soggetto gestore rispetto agli impegni assunti ed; in particolare, in caso di:
 - a. ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;
 - b. esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate;
 - c. mancato rispetto degli orari fissati nel disciplinare;
 - d. mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;
 - e. mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni);
 - f. svolgimento dell'attività di vendita non conformemente al contenuto del progetto presentato;
 - g. vendita, all'interno del mercato, di bevande alcoliche non sigillate;
 - h. esercizio dell'attività di somministrazione assistita all'interno del mercato;
 - i. attività di disturbo alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli operatori.
2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, oltre che l'immediata revoca della convenzione e la conseguente gestione diretta del mercato da parte del Comune fino alla sottoscrizione di successiva convenzione, non sarà possibile, da parte del gestore, la partecipazione alla relativa procedura di selezione.

Art. 26 - Validità del regolamento

1. Il presente regolamento ed ogni successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera d'approvazione.
2. Nel primo anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, i termini previsti dall'art. 12 per la presentazione delle domande di partecipazione e per l'assegnazione degli spazi di vendita potranno subire variazioni per consentire l'espletamento della procedura di selezione degli assegnatari.

Art. 27 - Disposizioni transitorie e finali

1. Gli atti di istituzione e gestione, assunti ai sensi delle disposizioni previgenti al presente Regolamento restano efficaci sino al termine indicato.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle specifiche normative vigenti in materia.
3. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intenderanno automaticamente aggiornate per effetto dell'entrata in vigore di nuove, successive, disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.

ALLEGATO A

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

Nell'organizzazione del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli si dovrà ricercare la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche.

Qualora le domande di partecipazione siano superiori agli spazi di vendita disponibili, la partecipazione degli operatori avverrà in base alle risultanze di un'apposita graduatoria, che viene determinata sommando le singole voci del seguente prospetto:

Tabella 1

	Parametri	Punteggio
1.	Vendita esclusiva di prodotti propri, e/o anche trasformati esclusivamente nella propria azienda (*)	20 punti
2.	Periodo di partecipazione al mercato (**)	0,25 punti per ogni settimana (massimo 13 punti)
3.	Certificazioni di qualità dell'azienda e/o dei prodotti in vendita	5 punti
4.	Prodotti non ancora presenti sul mercato agricolo (**)	10 punti
5.	Azienda singola o società semplice o azienda agricola con qualifica di fattoria sociale (ai sensi della D.G.R. 10/04/2015 n. X/3387) (***)	10 punti
6.	Azienda cooperativa	5 punti
7.	Prodotti biologici	5 punti
8.	Prodotti DOP, IGP, DOCG e DOC (***)	5 punti
9.	Precedenti esperienze, documentabili anche fiscalmente, di partecipazione a iniziative collettive, con cadenza settimanale, di vendita diretta su suolo pubblico del Comune di Castiglione delle Stiviere negli ultimi due anni	10 punti
10.	Tipologia d'impresa:	
	a) conduzione familiare	3 punti
	b) imprenditoria femminile	4 punti
	c) titolari di azienda di età inferiore ai 40 anni	4 punti
11.	Azienda agricola che ha sede e svolge la propria attività	
	a) nel comune di Castiglione delle Stiviere;	20 punti
	b) in un Comune della Provincia di Mantova o in un Comune della confinante Provincia di Brescia.	15 punti

(*) La fattispecie di cui al punto 1 deve essere garantita dall'operatore per l'intera durata dell'attività di vendita (sia essa stagionale o annuale)

(**) Le fattispecie di cui ai punti 2 e 4 determinano punteggi per la graduatoria successiva al primo anno di svolgimento del mercato

(***) Le fattispecie indicate sono tra loro alternative: pertanto i relativi punteggi non sono tra loro cumulabili

In caso di parità del punteggio ottenuto si ricorrerà alla seguente, ulteriore, tabella:

Tabella 2

	Parametri	Punteggio
1.	Strutture in cui la trasformazione dei prodotti avviene in azienda (solo per aziende che vendono prodotti trasformati)	5 punti
2.	Partecipazione, negli ultimi due anni, a corsi di formazione sulla vendita diretta, nonché sulla trasformazione dei prodotti, comprovati da certificazione/attestazione rilasciata da un formatore qualificato	5 punti

In caso di ulteriore parità di punteggio, avrà priorità l'azienda che ha presentato la domanda per prima.